



D.L. 73/2018: Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari

A.C. 764-A

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	764-A
Titolo:	D.L. 73/2018: Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari
Iniziativa:	Governativa
Date:	termine dell'esame in Commissione: 10 luglio 2018

Il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del **tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari**. Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata **inagibilità** – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) - **degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari**. Fondamento dell'adozione del decreto è quindi l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse. La predetta relazione illustrativa precisa altresì, in merito all'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che le stesse coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti».

Contenuto

Il provvedimento consta di 3 articoli.

L'**articolo 1, comma 1**, stabilisce **fino al 30 settembre 2018**, la **sospensione**:

- **dei processi penali pendenti**, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari;
- **del corso della prescrizione**. E' infatti fatta salva l'applicazione dell'art. 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge.

Per i **procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende**:

- **i termini** di durata delle **indagini preliminari**;
- **i termini** previsti dal codice processuale penale **a pena di inammissibilità e di decadenza**;
- **i termini** per la presentazione di **reclami e impugnazioni**.

Il decreto-legge si riferisce ai processi ed ai **procedimenti penali pendenti**, senza specificare a quale **data** gli stessi procedimenti debbano risultare pendenti. La relazione illustrativa precisa che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione», evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 2 dell'articolo 1** contempla alcune **eccezioni alla sospensione** disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione **non opera**:

- per il **giudizio direttissimo** (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato);
- per la **convalida dei sequestri**.

Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, **la sospensione non opera**:

- in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo;
- nei procedimenti con **imputati in stato di custodia cautelare**. Si ricorda che l'art. 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini

Sospensione di
termini e
procedimenti
penali

Eccezioni

preliminari; conseguentemente, la sospensione non opera altresì per gli indagati in stato di custodia cautelare. Solo in relazione a questi soggetti, peraltro, il comma 2 fa salve le previsioni dell'[art. 2, comma 1, della legge n. 742 del 1969](#) (*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*) consentendo la sospensione dei termini tra il **1° e il 31 agosto 2018** (periodo feriale), sempre che gli imputati o i loro difensori non decidano di rinunciarvi.

Infine, è stabilito che la **sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera** per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di **criminalità organizzata e terrorismo**.

Il decreto-legge non prevede deroghe alla disciplina della sospensione in relazione agli **atti urgenti** da assumere nel corso del procedimento.

L'**articolo 2** del decreto riguarda la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** contiene la norma relativa **all'entrata in vigore**.

Invarianza
finanziaria

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 73 del 2018](#) il 28 giugno 2018, deliberando di procedere ad un ciclo di audizioni informali.

In particolare, sono stati auditi il Presidente della Corte di appello di Bari ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il Presidente del Tribunale e rappresentanti della Procura della Repubblica presso il tribunale, l'Associazione nazionale magistrati, rappresentanti dell'Avvocatura ed il Sindaco di Bari.

Audizioni
informali

Il successivo dibattito in Commissione si è incentrato, in particolare, sui temi della mancata attribuzione di poteri straordinari al Ministro, per reperire e attrezzare una nuova sede per il Tribunale e la Procura, e sulla clausola di invarianza finanziaria.

La Commissione **non ha approvato emendamenti** al testo del decreto-legge, conferendo - nella seduta del 10 luglio 2018 - il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni né condizioni, tanto la I Commissione *Affari costituzionali* quanto la V Commissione *Bilancio*.

Il *Comitato per la legislazione*, analizzando il provvedimento sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo, ha invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare, al comma 1 dell'articolo 1, a quale data i procedimenti penali debbano risultare "pendenti" per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione nonché ad inserire, al comma 2 dell'articolo 1, tra le eccezioni alla sospensione dei termini prevista dal comma 1, anche il compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, in analogia a quanto previsto dall'[articolo 2 della legge n. 742 del 1969](#) sulla sospensione feriale dei termini.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 32/1


Camera: Progetti di legge n. 5 /1

10 luglio 2018

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Giustizia

st_giustizia@camera.it - 066760-9148

 CD_giustizia